



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E  
DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

*Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza  
contro le malattie animali e unità centrale di crisi*

Registro – Classif: I.1.a.e/2022/2

Allegati:

Regioni e Province Autonome  
Assessorati alla Sanità Servizi  
Veterinari  
IIZZS  
Comando Carabinieri per la  
tutela della salute – NAS  
UVAC  
Organizzazioni di categoria del  
settore avicolo  
e, p.c. IZS delle Venezie sede  
del Centro di referenza  
nazionale per l'influenza  
aviaria presso  
Commissione Europea – DG  
SANTE  
MiPAAF  
FNOVI  
AMNVI  
Organizzazioni dei veterinari  
PIF  
LORO SEDI

**Oggetto: Focolai di influenza aviaria da virus HPAI H5N1 in Europa. Aggiornamento situazione epidemiologica e indicazioni operative per l'attuazione dei controlli di monitoraggio a destino di partite di pollame proveniente da Stati Membri.**

Pervengono richieste di chiarimento circa il mantenimento o meno delle misure previste con nota 1159 del 20/01/2020 relativa a controlli sulle partite di pollame provenienti da alcuni Stati Membri a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità da sottotipo H5N8.

A tale riguardo, pur segnalando che il sottotipo H5N8 non rappresenta più il ceppo dominante in Europa, si segnala tuttora una persistente ed intensa circolazione del sottotipo ad alta patogenicità (HPAI) H5N1 responsabile di numerosi casi negli animali selvatici e nei volatili domestici in diversi paesi dell'Unione Europea.

Sulla base dell'attuale situazione epidemiologica si ritiene necessario mantenere i predetti controlli, con le modalità di seguito indicate, sulle partite di pollame provenienti dagli Stati membri in cui si sono recentemente verificati focolai di Influenza aviaria ad alta patogenicità.

Si coglie inoltre l'occasione per rammentare quanto previsto in materia di biosicurezza e sorveglianza passiva previsti dal recente dispositivo 3197 del 6 febbraio 2023.

## **Monitoraggio e controlli a destino**

Il monitoraggio di cui trattasi verrà effettuato con le seguenti modalità:

- 1) le partite di pollame saranno sottoposte a controlli a sondaggio, in applicazione del decreto legislativo 23 / 2021, da parte dell'Autorità competente, che predisporrà il vincolo sanitario presso i luoghi di prima destinazione della partita per il periodo necessario all'espletamento dei controlli e l'acquisizione dei relativi esiti.

\* \*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs. 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – [l.ruocco@sanita.it](mailto:l.ruocco@sanita.it) - [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it) tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti [a.maroni@sanita.it](mailto:a.maroni@sanita.it) tel 06. 59946814

- 2) la ASL, a seguito dell'esecuzione dei primi controlli, documentali, di identità e clinici, riporterà gli esiti degli stessi nella parte terza del TRACES.
- 3) i Servizi veterinari della ASL, nei primi 21 giorni dopo l'arrivo degli animali, e con cadenza almeno settimanale, provvederanno all'effettuazione:
  - a) della visita clinica ufficiale con controllo del livello di mortalità;
  - b) del prelievo di almeno 20 tamponi tracheali da soggetti morti e/o sintomatici e disvitali. Nel caso in cui non fosse possibile garantire la predetta numerosità campionaria, il campionamento dovrà essere effettuato su tutti i morti e su tutti i soggetti malati presenti.
  - c) del prelievo di un minimo di 20 campioni ematici alla terza settimana per la ricerca di anticorpi verso virus influenzali. I campioni dovranno essere prelevati dal numero di volatili di cui sopra (20) o da tutti i volatili di un'azienda qualora il numero di volatili sia inferiore a detto numero. Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato i volatili che sembrano malati o quelli apparentemente guariti. I campioni devono essere distribuiti nei diversi capannoni in numero non inferiore a 5 per capannone. Se i capannoni sono più di 4, verranno controllati i capannoni ritenuti più a rischio o quelli che effettuano per primi il carico degli animali.
- 4) i detentori di tutte le partite in oggetto devono avvisare immediatamente le ASL di riferimento in caso di mortalità anomala o segni clinici della malattia per effettuare tempestivamente i controlli e i prelievi di cui al punto 3 c).
- 5) gli Assessorati in indirizzo, tramite le ASL competenti, comunicano inoltre agli operatori commerciali che intendano introdurre pollame dagli Stati Membri sopra citati che l'accasamento è consentito solo nel rispetto di un vuoto biologico di almeno 21 giorni e del divieto di movimentazione del pollame introdotto per un periodo di almeno 30 giorni dal suo ingresso come previsto dall'articolo 10 comma 5 del D.lgs. 134/2022.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Direttore Generale  
Dott. Pierdavide Lecchini  
*f.to Pierdavide Lecchini\**

\* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs. 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – [l.ruocco@sanita.it](mailto:l.ruocco@sanita.it) - [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it) tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti [a.maroni@sanita.it](mailto:a.maroni@sanita.it) tel 06. 59946814